



**CITTA' DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

<b>DIPARTIMENTO III</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>
<b>SETTORE</b>	<b>TRASPORTI- ECOLOGIA E AMBIENTE PARCHI - VERDE PUBBLICO - TUTELA ANIMALI</b>

**DETERMINAZIONE**

N. 103 /GEN del 15 FEB. 2012

N. 42 /III DEL 13-02-2012

**Oggetto: Affidamento temporaneo cani randagi  
Approvazione schema di convenzione**

L'anno **2012**, addì 13 del mese di FEBBRAIO, alle ore 10.30 nel proprio ufficio

**IL RERSPONSABILE DEL SETTORE**

**Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs 267/2000:

**Visto** il D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 36 del 02/02/2012 con la quale sono stati confermati, sino al 30/04/2012, gli affidamenti alla Ditta "La Mimosa" di Fondi, dando atto, tra l'altro, che gli ulteriori cani catturati presso il territorio comunale potranno essere ospitati presso il canile di Supino (FR) denominato "Canile Lepini";

**Dato atto** della necessità di formalizzare l'incarico ai suddetti canili mediante apposita convenzione;

**Visto** lo schema convenzione allegato e parte integrante del presente atto;

## DETERMINA

per motivi in narrativa espresse

- 1) di approvare lo schema di convenzione per la custodia, mantenimento e cura dei cani ospitati presso altre strutture non comunali;
- 2) dare atto che il presente provvedimento:
  - ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposta al "visto" del Dirigente del Servizio Finanziario;
  - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
  - va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale;
  - va pubblicato all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

## CONVENZIONE

tra  
Comune di TERRACINA e .....  
per

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO ED EVENTUALI TRATTAMENTI SANITARI, DEI CANI VAGANTI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 281/91, DELLA LEGGE REGIONALE 34/97 E DELLA DELIBERA REGIONALE 43/10**

L’anno ..... il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede municipale del Comune di \_\_\_\_\_ in esecuzione della delibera di giunta comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2011 e della determina del Servizio di Segreteria n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2011;

### TRA

Il Comune di Terracina (LT), codice fiscale 00246180590, rappresentato dal ....., nato il ....., codice fiscale ..... elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso;

### E

La ..... con sede in ....., partita iva ..... rappresentata per questo atto dal ....., Sig. ...., nato a ..... il ....., codice fiscale .....

### PREMESSO

che Il Comune di Terracina, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 34/97 deve assicurare il ricovero la custodia e il mantenimento dei cani vaganti rinvenuti e catturati sul territorio comunale;

### ATTESO

che Il Comune di Terracina, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 34/97 e della Delibera Regionale nr° 43/10, deve garantire la disponibilità di una struttura adeguata per lo svolgimento delle funzioni sanitarie come da elenco in Tabella 1 dell’ Allegato A della Delibera Regionale nr° 43/10;

### RILEVATO

che Il Comune di Terracina non dispone al momento di strutture idonee atte ad assicurare tali adempimenti per tutti gli animali catturati presso il territorio comunale e che tali strutture le avrebbe ravvisate nella disponibilità della ditta “.....”;

### RITENUTO

che Il Comune di Terracina può ricorrere, ai sensi dell’articolo 18 della citata Legge Regionale 34/97, all’affidamento di animali da ospitare presso strutture private convenzionate;

### TUTTO CIO’ PREMESSO

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - CONFERIMENTO INCARICO

Il Comune di Terracina, come sopra rappresentato, affida il servizio di ricovero, custodia, mantenimento, eventuali trattamenti sanitari dei cani vaganti catturati nel territorio comunale alla ditta ..... di ..... (.....), che accetta.

La Ditta affidataria si impegna a svolgere il servizio di ricovero, custodia, mantenimento, e servizi sanitari, dei cani vaganti secondo le modalità della presente convenzione.

#### ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA

Lo svolgimento del servizio inerente la presente convenzione riguarda la presa in pensione (ricovero, custodia, mantenimento, trattamenti sanitari, cura, comprese le eventuali cure mediche da apportare agli animali ivi ricoverati) degli cani catturati sul territorio del Comune di Terracina.

Il servizio de quo viene affidato fino al ..... a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, salvo rinnovo e/o proroga, con accordo delle parti, nei limiti e contenuti previsti dalla vigente normativa.

#### **ART. 3 - CANILE SANITARIO: PERIODO DI OSSERVAZIONE, TRATTAMENTI SANITARI (eventuale)**

I cani vaganti catturati, nel caso in cui il canile sanitario sito presso il canile comunale non possa ospitare ulteriori cani, al momento del ricovero nelle strutture della ....., verranno sottoposti ai trattamenti previsti dalla D.G.R. n. 43/2010.

Per tali adempimenti sanitari, la ..... si intende si da ora autorizzata a provvedere tempestivamente a tal fine, avvalendosi di apposita struttura interna sanitaria e/o attraverso il ricorso a strutture e/o professionisti convenzionati.

Completati gli adempimenti sanitari previsti dalla D.G.R. 43/10, gli animali verranno trasferiti alle strutture rifugio.

#### **ART. 4 - PRONTO SOCCORSO (eventuale)**

Il ricovero degli animali in canile sanitario ed in canile rifugio non è inerente agli animali catturati che necessitano di cure non elencate nella Tabella 1 della D.G.R. 43/2010.

La struttura è comunque in grado di ricevere gli animali bisognevoli di cure immediate e tempestive (c.d. Pronto Soccorso), per tali cure, assolutamente non preventivabili, la struttura ospitante emetterà nota di debito per gli interventi effettuati e per le spese sostenute a tariffe non superiori a quelle del tariffario FNOVI vigente.

Le spese di Pronto Soccorso verranno fatturate mensilmente con documentazione a parte e dovranno essere liquidate entro il 30° giorno del mese successivo pena la sospensione immediata, senza alcuna preventiva comunicazione, del servizio di ricezione animali in Pronto Soccorso.

Gli animali inviati al Canile Sanitario che all'atto della prima visita risultassero bisognevoli di cure e terapie, verranno tempestivamente inviati al Pronto Soccorso con decisione del Direttore Sanitario.

L'entrata e l'uscita dal Pronto Soccorso verrà formalmente comunicata anche al Servizio Veterinario competente per territorio.

#### **ART. 5 - COSTO DEL SERVIZIO**

La ..... si impegna ad accogliere i cani catturati nel territorio del Comune di Terracina alle seguenti condizioni economiche:

- .....
- .....

#### **ART. 6 - PAGAMENTI**

Alla sottoscrizione della presente convenzione il Comune affidante comunica i dati di bilancio ed i capitoli di spesa che consentono la copertura delle spese scaturenti dalla presente convenzione.

Il pagamento del servizio avverrà, su presentazione di regolare fattura posticipata, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della stessa al protocollo generale del Comune e previa rilevazione del numero dei cani assegnati e presenti nella struttura, sulla base delle risultanze della documentazione agli atti.

A tal fine il Comune affidante è tenuto a verificare direttamente la corrispondenza dei dati mensili ricevuti con quanto riportato in anagrafe canina regionale. La eventuale mancanza di tale verifica e/o la non corrispondenza di tali dati in anagrafe, non dipendendo dalla struttura ospitante, non potrà essere invocata a pretesto per il mancato e puntuale pagamento delle spettanze dovute.

L'importo delle spettanze sarà calcolato computando il prezzo unitario per il numero delle presenze di animali nella struttura, come desunto dal prospetto allegato allo stesso documento fiscale. In caso di ritardato pagamento decorreranno a carico del Comune gli interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 7 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - RESTITUZIONE DEGLI ANIMALI**

Il mancato pagamento nei termini pattuiti autorizza l'affidatario a sospendere l'ingresso di ulteriori animali fermo restando il diritto ad agire per la riscossione di quanto maturato.

La sospensione del servizio verrà tempestivamente comunicata al Servizio Veterinario competente concedendo comunque un periodo di mesi 2 nel quale verrà garantito il ricovero per le necessità del Servizio Veterinario competente nei casi di urgenze, emergenze e catture di cani morsicatori e/o

potenzialmente pericolosi per la sicurezza e la pubblica incolumità.

#### **ART. 8 - STRUTTURA DI RICOVERO - REQUISITI STRUTTURALI ED ATTREZZATURE**

La struttura di ricovero destinata ad ospitare i cani oggetto della convenzione dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare:

- Autorizzazioni Sanitarie nn° 5637 / 5642 / 5645 / 5651 rilasciate dal Comune di Latina;
- Ambulatorio Veterinario;
- Box con dimensioni riferite ai parametri minimi fissati dal D.Lgs. n° 116/92;
- Box adibiti a finalità contumaciali;
- Locale infermeria;
- Locale preparazione razioni alimentari;
- Impianto frigorifero per la temporanea custodia delle carcasse.

#### **ART. 9 - DECESSO, FUGA, AFFIDAMENTO A TERZI**

La notizia del decesso e della fuga degli animali dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Terracina ed al Servizio Veterinario ASL; tale comunicazione dovrà essere seguita in forma scritta.

Lo smaltimento delle carogne sarà effettuato ai sensi e nel rispetto del Reg. Comunitario 1774/02.

Nel caso di cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, il titolare dovrà darne immediatamente comunicazione al Servizio Veterinario competente per le dovute variazioni anagrafiche.

#### **ART. 10 - VIGILANZA SULLA ATTIVITA' DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI**

La attività di controllo e vigilanza viene svolta dal Servizio Veterinario territorialmente competente.

L'Amministrazione Comunale ed il Servizio Veterinario della ASL potranno richiedere modifiche, accorgimenti particolari e quanto altro ritenuto necessario al fine di garantire il benessere animale, purché tali richieste rientrino nelle disposizioni della citata Legge Regionale 34/97.

#### **ART. 11 - INGRESSO PER ADOZIONI**

Al fine di favorire le adozioni dei cani ricoverati, il canile garantirà l'apertura al pubblico due giorni alla settimana il ..... dalle ..... alle ..... ed il ..... mattina dalle ..... alle .....

In ogni caso all'interno delle strutture dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni e prescrizioni fissate dal titolare del canile, dall'Amministrazione Comunale e dai Servizi Veterinari.

#### **ART. 12 - ASSOCIAZIONI ANIMALISTE**

All'interno della struttura è garantita la presenza di Associazione Animalista riconosciuta come da Delibera Regionale 43/10; tale Associazione viene accreditata presso il Comune affidante ed il Servizio Veterinario competente. Non viene comunque preclusa la presenza di ulteriori Associazioni Animaliste purché riconosciute ed accreditate presso il Comune affidante.

Le ulteriori Associazioni Animaliste di volontariato dovranno in ogni caso osservare scrupolosamente le indicazioni e prescrizioni fissate dal titolare del canile, dal Direttore Sanitario, dall'Amministrazione Comunale e dai Servizi Veterinari competenti.

#### **ART. 13 - VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI**

Al fine di incentivare le adozioni è garantito l'ingresso nelle strutture rifugio al personale volontario appartenente ad Associazioni Animaliste riconosciute.

Il personale volontario che intende svolgere attività di sgambamento e socializzazione degli animali, dovrà esibire preventivamente attestati di qualifica di possesso di idonea formazione finalizzata alla corretta gestione degli animali. In ogni caso il personale volontario delle Associazioni che intende accedere all'interno delle strutture ospitanti gli animali, dovrà produrre copia ed esibire originale di certificato di copertura assicurativa inerente i rischi derivanti dall'espletamento delle attività a contatto con gli animali. In difetto di copertura assicurativa è tassativamente precluso l'ingresso alle strutture ospitanti.

#### **ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA**

La Ditta affidataria dichiara di essere in possesso di regolare polizza assicurativa al fine di coprire i rischi derivanti ed inerenti all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 15 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario dovrà provvedere con proprio personale, quotidianamente, alla alimentazione dei cani affidati, alla pulizia e disinfestazione dei box utilizzando esclusivamente prodotti e presidi sanitari previsti dalla legge. Inoltre dovrà:

- registrare gli animali introdotti su apposito registro che sarà tenuto aggiornato in entrata ed in uscita, annotando altresì le adozioni ed i decessi, lo stesso registro sarà tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli.
- promuovere l'affidamento dei cani da esso custoditi.
- fornire trimestralmente all'Amministrazione affidante, un supporto informatico contenente una scheda anagrafica completa per ogni animale ospitato, inclusa una fotografia dell'animale ed ogni ulteriore riferimento utile alla esatta individuazione dell'ospite.

#### **ART. 16 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDANTE**

Il Comune affidante dovrà provvedere a garantire l'effettivo pagamento delle spettanze pattuite entro i termini convenuti nella presente convenzione riconoscendo che il perfetto e puntuale pagamento di quanto convenuto è condizione essenziale per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni richieste.

#### **ART. 17 - ESCLUSIONI**

Non farà carico all'affidatario, se non diversamente pattuito, la cattura ed il trasporto degli animali, così come la sterilizzazione dei cani catturati, le cure sanitarie, le profilassi, e le spese di smaltimento delle carcasse a norma di legge.

#### **ART. 18 - SMALTIMENTO CARCASSE**

Per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti, essendo queste di proprietà del Comune, la ..... procederà senza indugio all'invio ad apposito impianto, nel rispetto delle condizioni e modalità sancite dalla normativa vigente in materia.

Le spese per tale servizio verranno addebitate al Comune al costo di euro 45,00 oltre iva.

Viene riconosciuta al Comune di Terracina la facoltà di poter provvedere per tale adempimento, direttamente a mezzo di ditta autorizzata di proprio gradimento, da comunicarsi in sede di sottoscrizione della presente convenzione.

#### **ART. 19 - SOPPRESSIONI**

Così come disposto dalla L.R. 34/97 il Responsabile Sanitario della struttura convenzionata potrà disporre la soppressione in modo eutanasico dei cani ospitati presso le strutture della ditta affidataria, laddove ricorrano circostanze di gravi malattie, malattie incurabili e/o comprovata pericolosità.

#### **ART. 19 - ADOZIONI**

La ..... è sin da ora autorizzata a consegnare ai privati che abbiano formalizzato regolare richiesta di adozione, i cani ospitati del comune di Terracina.

La richiesta di adozione dovrà essere consegnata alla AUSL di competenza per i necessari adempimenti anagrafici. Tale operazione verrà altresì annotata sul registro di carico e scarico.

#### **ART. 20 - ACCESSO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Il Comune di Terracina si riserva il diritto di poter effettuare presso la struttura ospitante, ogni e qualsiasi controllo ritenga necessario al fine di verificare che il servizio sia svolto nel rispetto delle condizioni pattuite. L'Affidatario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria all'azione di controllo e vigilanza. Per ogni accesso verrà redatto un verbale.

#### **ART. 21 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE**

In caso di inadempienze da parte della ....., il Comune procederà alla contestazione per iscritto di quanto riscontrato, assegnando un termine per la loro rimozione in relazione al tipo delle stesse. Trascorso infruttuosamente tale termine il Comune potrà considerare la convenzione risolta di diritto.

#### **ART. 22 - MODALITA' E TERMINI DI INSERIMENTO DI CUCCIOLI**

Qualora i cani ricoverati dovessero partorire entro 65 gg. dalla avvenuta consegna presso la struttura convenzionata, i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani in ingresso nella struttura.

Tali eventi verranno tempestivamente comunicati al Servizio Sanitario competente e registrati sul registro

di carico e scarico.

**ART. 23 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto, che consta di nr. .... (.....) pagine, viene redatto in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti contraenti ed una ai fini di eventuale registrazione, dando atto che la presente convenzione verrà registrata nelle forme di legge solo in caso d'uso.

**ART. 24 - FORO GIUDIZIARIO**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla interpretazione o alla applicazione della presente convenzione si conferma la competenza territoriale e giurisdizionale del Foro di Latina.

**ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile.


LETTO e SOTTOSCRITTO

COMUNE di \_\_\_\_\_

.....

**Il Responsabile del Procedimento**

*Sig. Mario Maresca*



**Il Responsabile del Settore**

*Dott. Ing. Alfredo Sperlonga*



Terracina, 13.02.2012


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 15 FEB. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

**Il Messo Comunale**

IL MESSO NOTIFICATO

*Massimo Carinci*



**Il Segretario Generale**

*Dott. MARCO RAPONI*

Terracina, \_\_\_\_\_

15 FEB. 2012